Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 | Roma — Sabato 24 Ottobre | Numero 252

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Matrimonio civile e religioso di S. A. R. il Principe di Napoli — Commissione delle Prede: *Notificazione* — **Leggi e decreti: R. decreto** *n. 464 che concede amnistia per determinati reati* — **Regi decreti** *nn. 465 e 466 che condonano le pene pecuniarie incorse per contravvenzioni in natura finanziaria* — **R. decreto** *n. 467 che concede amnistia ai renitenti ed agli omessi delle leve di terra e di mare* — **R. decreto** *n. 468 che condona le punizioni ai militari incorporati nelle compagnie di disciplina* — **Ministero degli Affari Esteri:** *Elenco dei cittadini italiani morti nel Distretto Consolare di Trieste nel mese di settembre 1896* — **Ministero del Tesoro:** Direzione Generale del Debito Pubblico - *Rettifiche d'intestazioni* — *Avviso per smarrimenti di ricevuta.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario Estero — Indirizzi alle LL. MM. della presidenza dei due rami del Parlamento — Notizie varie — *Telegrammi dell'Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

Oggi alle ore 10, nel R. Palazzo del Quirinale, alla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina Maria Pia, delle LL. AA. Principe e Principessa del Montenegro, delle LL. AA. RR. i Principi e le Principesse di Savoja, del Principe Vittorio Napoleone, del Duca d'Oporto, del Principe Karageorgevich, degli Alti Dignitari di Corte, dei Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata, delle LL. EE. i Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, dei grandi funzionari Civili e Militari, del Prefetto e della Deputazione Provinciale, del Sindaco e della Giunta comunale di Roma, di molti Senatori e Deputati e numerosi invitati, fu celebrato il matrimonio in forma civile di S. A. R. Vittorio Emanuele, Principe di Napoli, con S. A. la Principessa Petrovich del Montenegro.

Il Presidente del Senato e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, funzionarono da ufficiali dello Stato civile.

L'atto nuziale, rogato e letto dal Presidente del Senato del Regno, venne firmato dalle LL. AA. RR. il Principe di Napoli e Principessa Elena, dalle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Conte di Torino, come testimoni, quindi da S. M. il Re e da S. A. il Principe Nikita, dalle LL. EE. il Presidente del Senato, Cav. Farini, e dal Marchese Cav. Di Rudinì, Ministro dell'Interno.

Alle ore 11,30, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, coll'intervento delle LL. MM. il Re e la Regina, dei Principi e Principesse del Montenegro, dei Principi e Principesse di Savoja, del Duca di Oporto, del Principe Vittorio Napoleone, dei grandi Ufficiali e Dignitari di Corte, delle Presidenze del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, del Corpo diplomatico e di tutte le Autorità Civili e Militari, ebbe luogo, in forma solenne, la cerimonia religiosa del matrimonio.

PARTE UFFICIALE

COMMISSIONE DELLE PREDE

La Commissione delle prede;

Udita la relazione del presidente sullo stato degli atti;

Vista l'istanza della Casa Lacarriére et fils per avere intero il termine di trenta giorni portato dal Regolamento 24 agosto 1896 onde poter produrre i suoi documenti e presentare le sue memorie;

Vista la proposta del Commissario del Governo, con cui si associa a tale istanza;

Atteso che, non ammettendo il Governo francese l'inserzione nel *Journal Officiel* di atti delle Autorità estere, non si poterono fare in Francia le notificazioni opportune alle persone presumibilmente interessate nell' affare del *Doelwijk* con quel modo che fu praticato in altri paesi, ma tali notificazioni si dovettero fare individualmente;

Che solo il 15 e il 16 settembre scorso fu possibile fare in Francia siffatte notificazioni alle persone presunte interessate in quell'affare; e solo da documenti pervenuti alla Commissione nella prima decade del corrente ottobre si venne a conoscere che la Casa a cui era stato noleggiato il *Doelwijk* è la Casa Lacarriére et fils di Parigi;

Che immediatamente si fece istanza al Ministero degli Esteri affinchè volesse, per mezzo del R. Ambasciatore a Parigi, far eseguire, anche riguardo a quella Casa evidentemente interessata nell'affare sud-

detto, le notificazioni necessarie; le quali non poterono farsi se non il 12 ottobre corrente;

Che a tenore degli articoli 3 e 5 del Regolamento 24 agosto 1896, le parti hanno il termine di trenta giorni per eleggere domicilio in Roma, costituirsi un procuratore, esaminare gli atti e presentare le loro memorie;

Che questo termine, il quale (nei paesi in cui si poterono fare le notificazioni mediante inserzione nel rispettivo giornale ufficiale) è scaduto per tutti gli interessati il 20 corrente mese, in Francia non potrebbe, secondo equità, cominciare a decorrere per ciascuno di essi se non dal giorno delle rispettive notificazioni;

Per questi motivi;

Visti gli articoli 3 e 5 del Regolamento sovracitato;

Dichiara doversi, per tutti gli interessati residenti in Francia, lasciar decorrere il termine di giorni trenta da quello della notificazione rispettivamente loro fatta, termine questo il quale scade per l'ultimo di essi il 12 novembre 1896.

Roma, 21 ottobre 1896.

T. Canonico, *Presidente.*
Luciano Serra.
Carlo Grillo.
Enrico Tivaroni.
M. La Terza.
Augusto Witting.
B. Berio, *Segretario.*

LEGGI E DECRETI

Il Numero 464 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Ministri della Guerra, della Marina e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia pei seguenti reati;

a) reati preveduti dalla legge sulla stampa;

b) delitti politici, preveduti dagli articoli 104 a 127 del Codice penale, e di eccitamento a commetterli, preveduto dall'articolo 135 del Codice medesimo;

c) delitti contro le libertà politiche, contro la libertà dei culti e contro la libertà del lavoro;

d) delitti di duello, preveduti dal Capo IX, Titolo IV, Libro II del Codice penale, escluso il caso dell'omicidio, preveduto dall'articolo 239 n. 1, dello stesso Codice;

e) reati di diserzione dalle navi della marina mercantile nazionale, commessi da individui della marina mercantile, tanto cittadini che stranieri, preveduti dal Capo I, Titolo II, Parte II del Codice per la marina mercantile;

f) contravvenzioni agli articoli 177 e 180 del Codice di commercio, commesse dagli amministratori delle Società in accomandita per azioni, delle Società anonime, delle Associazioni di mutua assicurazione e delle Cooperative per azioni;

g) contravvenzioni alle leggi e regolamenti sullo stato civile;

h) contravvenzioni prevedute e punite dall'articolo 110 della legge notarile;

i) contravvenzioni alle leggi relative ai pesi ed alle misure, prevedute dal testo unico approvato col R. decreto 23 agosto 1890 n. 7088;

j) contravvenzioni prevedute e punite dall'articolo 18 del regolamento provvisorio, approvato con Sovrano rescritto del 5 marzo 1851, per la estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni, in Sicilia.

Art. 2.

Oltre i casi indicati nel precedente articolo, è abolita l'azione penale pei reati finora commessi, pei quali la legge stabilisce: una pena restrittiva della libertà personale fino a sei mesi; ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, avrebbe una durata non superiore a sei mesi; ovvero una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali, nel complesso, convertendo quest'ultima a norma di legge, avrebbero una durata non superiore a sei mesi.

Qualora sia alternativamente stabilita una pena restrittiva della libertà personale od una pena pecuniaria, si prenderà per base, per l'applicazione del presente articolo, la pena che abbia una durata minore.

Art. 3.

Oltre i casi indicati nell'articolo primo, le pene restrittive della libertà personale fino a tre mesi; le pene pecuniarie che, convertite a norma di legge, abbiano una durata non superiore a tre mesi; e le pene restrittive della libertà personale, applicate insieme ad una pena pecuniaria, le quali, nel complesso, convertendo quest'ultima a norma di legge, abbiano una durata non superiore a tre mesi, inflitte o che saranno inflitte per reati commessi fino alla data del presente decreto, sono condonate: quelle che abbiano una durata superiore sono diminuite di tre mesi.

Art. 4.

Per le donne, pei sordo-muti e per coloro che alla

data del presente decreto non hanno compiuto i 18 o hanno superato i 70 anni, l'abolizione dell'azione penale, concessa nell'articolo secondo, è estesa ai reati pei quali la legge stabilisce una pena che, calcolata nei modi ivi indicati, non superi la durata di un anno; ed il condono o la diminuzione, concessi nell'articolo terzo, si estendono alle pene che, calcolate nei modi ivi indicati, non superino la durata di sei mesi.

La disposizione del presente articolo si applica anche a coloro che si trovino in istato di completa cecità.

Art. 5.

Nel caso di concorso di reati o di pene, l'abolizione dell'azione penale si applica a ciascun reato, ed il condono o la diminuzione delle pene si applica alle pene cumulate secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale.

Art. 6.

L'amnistia concessa col Nostro decreto del 14 marzo 1896 n. 58, è estesa a tutti gli imputati o condannati per i moti di Sicilia e di Lunigiana, o per fatti ai medesimi connessi, tanto se siano stati condannati dai Tribunali ordinari, prima della istituzione dei Tribunali militari ordinata coi decreti 8 gennaio 1894 del R. Commissario straordinario per le Provincie della Sicilia e 17 gennaio 1894 del R. Commissario straordinario per la Lunigiana, quanto se, dopo la cessazione dello stato d'assedio, siano stati deferiti alla giurisdizione dei Tribunali ordinari.

Art. 7.

Le pene inflitte in contraddittorio o in contumacia dai Tribunali militari, indicati nell'articolo precedente, alle quali non venne applicata l'amnistia concessa col Nostro decreto del 14 marzo 1896 n. 58, sono commutate nel confino per una durata corrispondente ad un terzo della pena che rimane tuttora da scontare e non oltre anni due, e nella successiva vigilanza della pubblica sicurezza per mesi sei.

Art. 8.

Nondimeno rimangono esclusi dai beneficî concessi negli articoli 6 e 7 coloro che, per dichiarazione espressa nel dispositivo della sentenza, furono riconosciuti colpevoli e condannati come autori o complici di omicidio o di lesioni personali che hanno cagionato la morte, o come autori di tentativo di omicidio.

Art. 9.

L'amnistia ed i beneficî concessi col presente decreto non pregiudicano alle azioni civili e ai diritti dei terzi, derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Nondimeno i marinai della marina mercantile, ammessi all'amnistia per effetto dell'articolo primo, lettera *e)* del presente decreto, sono reintegrati nei loro diritti verso la Cassa degli invalidi, per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti anteriori alla diserzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1896.

UMBERTO.

G. Costa.
Pelloux.
B. Brin.
Guicciardini.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero 465 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse, e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di bollo regolate dal titolo VIII della legge 13 settembre 1874 n. 2077;

b) per le contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) per le contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di borsa;

d) per le contravvenzioni alle leggi relative alla tassa sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Per ottenere il condono occorre che entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, siano pagate le tasse tuttora dovute con l'adempimento, in quanto sia possibile, delle formalità prescritte.

Art. 2.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto per contravvenzione all'art. 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 2ª) relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette; all'articolo 69 della legge 24 agosto 1877 n. 4021 (serie 2ª) per l'imposta sui redditi della R. M.; agli articoli 13 e 14 del relativo regolamento 3 novembre 1894 n. 493 nonchè agli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886 n. 3682 (serie 3ª) pel riordinamento dell'imposta fondiaria.

Art. 3.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:

a) per le contravvenzioni previste e punite da-

gli articoli 81, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 (1° e 2° comma) della legge doganale;

b) per le contravvenzioni agli articoli 12 e 23 della legge sugli spiriti 30 gennaio 1896;

c) per le contravvenzioni alla legge sul lotto, purchè le pene applicabili o applicate non eccedano le lire 300, e non trattisi di recidivi;

d) per le contravvenzioni alle leggi sulle privative dello Stato, riguardanti i sali e tabacchi, esclusi i casi di contrabbando, purchè la pena applicabile od applicata non ecceda le lire 100, e non trattisi di recidivi;

e) per le contravvenzioni alla legge 14 luglio 1891 n. 682 per le polveri piriche ed altri prodotti esplodenti;

f) per le contravvenzioni all'art. 10 della legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato *E*, sulla tassa per la fabbricazione dei fiammiferi;

g) per le contravvenzioni all'art. 8 della legge 8 agosto 1895 n. 486, allegato *F*, riguardante la tassa sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Art. 4.

Sono pure condonate le pene pecuniare, incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto per le contravvenzioni non espressamente previste nelle leggi sulle tasse di fabbricazione per trasgressioni alle discipline stabilite dai regolamenti per l'applicazione di esse leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1896.

UMBERTO.

G. Costa.

Branca

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa

Il Numero 466 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702;

b) per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime, e sui contratti vitalizi, dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge 26 gennaio 1896 n. 44;

c) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime, previste dagli articoli 19 e 22 della detta legge, 26 gennaio 1896, e per quelle altresì previste dall'articolo 20 della stessa legge, concernenti il registro dei premi, e la conservazione delle polizze originali, e delle quietanze ivi indicate.

Per ottenere il condono occorre che, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sieno pagate le tasse tuttora dovute, con l'adempimento, in quanto sia possibile, delle formalità prescritte.

Art. 2.

Sono condonate le sopratasse incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto, prescritte dagli articoli 1° e 4° della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 2ª) per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.

Art. 3.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto, previste dalla legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato *G*, per omissione o ritardo nella esecuzione delle volture censuarie e per omissione di denunzia degli atti traslativi d'immobili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1896.

UMBERTO.

Branca.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero 467 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

A) Ai renitenti e agli omessi delle leve di terra e di mare nati posteriormente al 1858, che risiedano nel Regno, e, o siansi già costituiti, ovvero si costituiscano entro il 31 dicembre 1897;

B) Ai renitenti e agli omessi delle leve di terra nati negli anni 1875 e 1876 e a quelli della leva di mare nati nell'anno 1875, i quali, o reduci dall'estero siansi già costituiti alle autorità di leva nel Regno; ovvero, trovandosi tuttora all'estero, si costituiscano,

entro il 31 dicembre 1897, alle autorità di leva nel Regno; o, entro questo termine, regolino la loro posizione nei modi indicati nell'articolo 2 del Nostro decreto 2 ottobre 1895 n. 593.

Art. 2.

È pure concessa amnistia:

A) A tutti i militari del Regio Esercito e della Regia Marina residenti all'estero o nel Regno che siano incorsi nel reato di diserzione *semplice* anteriormente al 1° ottobre 1896.

Per quelli fra essi nati posteriormente al 31 dicembre 1856 e che non siansi già costituiti alle autorità militari nel Regno, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che vi si costituiscano entro il 31 dicembre 1897; ma dall'adempimento di questa condizione sono dispensati coloro che trovandosi all'estero provino, nel termine e nei modi stabiliti nell'articolo 2 del menzionato Nostro decreto del 2 ottobre 1895, di essere inabili al servizio militare.

B) Ai militari del Regio Esercito, residenti all'estero o nel Regno, i quali posteriomente al citato Nostro decreto del 2 ottobre 1895, furono denunciati disertori o mancanti per non aver risposto alla chiamata alle armi per *istruzione*, per *rassegne*, o per *eventualità*, di cui all'articolo 131 della legge sulla leva di terra e che o siansi già costituiti o si costituiscano, entro il 31 dicembre 1897, alle autorità militari nel Regno, ovvero, trovandosi all'estero, ottengano, entro detto termine, il nulla osta per rimanere all'estero.

Art. 3.

È ridotta della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del Regio Esercito e della Regia Marina residenti all'estero o nel Regno, i quali anteriormente al 1° ottobre 1896 siano incorsi nel reato di diserzione *qualificata* e che o siansi già costituiti, ovvero si costituiscano, entro il 31 dicembre 1897, alle autorità militari nel Regno.

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, è concessa amnistia pei reati di cognizione della giurisdizione militare per i quali la legge stabilisce la pena del carcere militare non superiore ai sei mesi.

Le pene che furono o saranno applicate per una durata non maggiore di tre mesi sono condonate; quelle che furono o saranno applicate per una durata superiore sono diminuite di tre mesi.

Art. 5.

L'esercizio del grado di cui il militare era rivestito anteriormente alla condanna, non si riacquista per semplice effetto dell'amnistia; ma rimane in facoltà del governo di provvedere in ciascun caso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1896.

UMBERTO

G. Costa.
Pelloux.
Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero 468 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli Stabilimenti Militari di Pena, approvato con Nostro decreto del dì 17 giugno 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra i militari suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e che alla data del presente decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

La permanenza nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari sottodescritti, i quali alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi:

a) militari della R. Marina incorporati temporaneamente;

b) guardie di Finanza incorporate tanto temporaneamente che definitivamente;

c) guardie di città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1896.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO *dei cittadini italiani morti nel Distretto Consolare di Trieste e la cui morte fu portata a conoscenza del R. Consolato Generale d'Italia durante il mese di settembre 1896*

1. Chivilò Giovanni fu Giov. Maria e fu Domenica? nato e domiciliato a Meduno, dimorante a Trieste, vedovo, cattolico, facchino, di anni 78, morto il 5 settembre di tubercolosi.
2. Andreattini Lucia fu Natale? e fu Catterina? nata e domiciliata a Venezia, dimorante a Trieste, coniugata, cattolica, casalinga, di anni 73 morta il 1° settembre di enterite cronica.
3. Sorletti Rodolfo di Giuseppe e Teresa? nato a Trieste, domiciliato a Calanna, dimorante a Trieste, cattolico, di anni 2, morto il 3 settembre di tubercolosi.
4. Frari Paola di Giuseppe e Luigi Delise, nata a Trieste, domiciliata a Venezia, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 20 morta il 3 settembre di meningite.
5. Rosa Giulia di Giuseppe e Maria? nata a Pirano, domiciliata a Maniago, dimorante a Trieste, cattolica, di anni 2, morta il 4 settembre di bronchite.
6. Bortolotto Rosa di ignoti, nata a Venezia, domiciliata a S. Donà di Piave, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, casalinga, di anni 29, morta il 29 settembre di tubercolosi.
7. Diedo Maria fu Pietro e fu Catterina, nata e domiciliata a Venezia, dimorante a Trieste, nubile, cattolica, privata, di di anni 77, morta il 4 settembre di vizio cardiaco.
8. Iesi Nina, fu Giacomo Pisa e fu Ester? nata e domiciliata a Ferrara, dimorante a Trieste, coniugata, israelita, privata, di anni 65, morta il 4 settembre di diabete.
9. Toffoli Italia di Luigi e Gisella? nata a Trieste, domiciliata a S. Quirino, dimorante a Trieste, cattolica, di anni 4 e mezzo morta il 4 settembre di peritonite.
10. Bissi Ferdinando di Giuseppe e Carolina? nato a Trieste, domiciliato a Padova, dimorante a Trieste, cattolico, di anni 3 e mezzo, morto il 4 settembre di morbillo.
11. Masutti Beniamino fu Michele e di Anna Moro, nato a Trieste, domiciliato a Travesio, dimorante a Trieste, celibe, cattolico, battirame, di anni 45, morto il 5 settembre di enterite.
12. Campanelli Giuseppe di Antonio e Maria? nato a Trieste, domiciliato a Belluno, dimorante a Trieste, cattolico, di anni 3 e mezzo, morto il 5 settembre di bronchite.
13. Mauro Roma di Enrico e Elisa Fabris, nato a Trieste, domiciliato a Trevignano, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 17, morto il 6 settembre di morbillo.
14. Mauro Ernani di Silvio e Lucia Fabris, nato a Trieste, domiciliato a Trivignano, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 18, morto il 6 settembre di morbillo.
15. Costantini Emilia di Costantino e Santa? nata e domiciliata a Udine, dimorante a Trieste, cattolica, di anni 2, morta il 9 settembre di bronchite.
16. Michelazzi Elisa di Giovanni e Rosa? nata e domiciliata a Roveredo in Piano, dimorante a Trieste, cattolica di mesi 23, morta il 9 settembre di tubercolosi.
17. Sorletti Maria di Francesco e Teresa? nata a Trieste, domiciliata a Calanna, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 2, morta il 10 settembre di debolezza congenita.
18. Migliorini Giovanni fu Angelo e di Giuditta ?, nato a Trieste, domiciliato ad Udine, dimorante a Trieste, celibe, cattolico di anni 23, morto il 10 settembre di tubercolosi.
19. Salvador Vittorio di Lodovico e Amalia Vogrich, nata e domiciliato a S. Vito al Tagliamento, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 4, morto il 12 settembre di catarro gastrico.
20. Gallo Antonio fu Antonio e fu Maria Mione, nato e domiciliato a Castellammare del Golfo, dimorante a Trieste, nubile, cattolico, capitano mercantile, di anni 45, morto il 13 settembre di vizio cardiaco.
21. Paluello Adele fu Giovanni e fu Maria ? nata e domiciliata a Venezia, dimorante a Trieste, nubile, cattolica, casalinga, di anni 42, morta il 17 settembre di tubercolosi.
22. Montagna Giovanni di Giuseppe e Pierina Vattovatz, nato a Trieste, domiciliato a Treviso, dimorante a Trieste, di mesi 18, morto il 18 settembre di meningite.
23. Ferretti Francesco fu Vincenzo e fu Rosa ? nato e domiciliato a Monopoli, dimorante a Triestre, coniugato, cattolico, sarto, di anni 57, morto il 20 settembre di apoplessia.
24. Costantini Giuseppe di Pietro e Fedonia Mattioni, nato a Trieste, domiciliato ad Udine, dimorante a Trieste, celibe, cattolico, studente, di anni 15, morto il 21 settembre di tetano.
25. Ardum Fortunata illegittima di Anna, nata a Trieste, domiciliata a Treviso, di mesi 2, morta il 22 di eclampsia.
26. Marchi Vito di Arturo o Annina ? nato a Trieste, domiciliato in Fanua, dimorante a Trieste, di mesi 13, morto il 22 settembre di eczema del capo.
27. Revoltella Luigia fu Pietro Pesenti e ?, nata a Trieste, domiciliata a Venezia, dimorante a Trieste, coniugata, cattolica, privata, di anni 56, morta il 22 settembre di tubercolosi.
28. Zuculin Giuseppe di Paolo e Bregant Emma, nato a Trieste, domiciliato in Maniago, dimorante a Trieste, di giorni 6, morto il 22 settembre di immaturità.
29. Menia Speranza di Vittorio e Maria ?, nata a Trieste, domiciliata a Belluno, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 17, morta il 23 settembre di meningite.
30. Gaspardis Antonia, fu Paolo Virco e fu Maria, nata e domiciliata in Palmanova, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, privata, di anni 60, morta il 23 settembre di marasmo.
31. De Silvestro Giovanni di Giovanni e Maddalena Rosa, nato a Trieste, domiciliato ad Udine, di ore 10, morto il 23 settembre d'immaturità.
32. Martina Lino di Giuseppe e Danelon Emma, nato a Trieste, domiciliato ad Udine, dimorante a Trieste, di mesi 2, morto il 24 settembre di gastro enterite.
33. Levi Cesira fu Alessandro Levi-Minzi e Alegra Della Torre, nata a Trieste, domiciliata a Novellara, dimorante a Trieste coniugata, israelita, privata, di anni 25, morta il 24 settembre di tubercolosi.
34. Dorissa Natalia di Edoardo e Carolina ? nata a Trieste, domiciliata ad Udine, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 22, morta il 24 settembre di catarro gastrico.
35. Cautoni Luigia di Pietro Purinam e di Anna ?, nata a Montogliano, domiciliata ad Udine, dimorante a Trieste, coniugata, cattolica, casalinga, di anni 25, morta di febbre puerperale.
36. Steffinlongo Marino di Luigi e Sneidero Elisa, nato a Trieste, domiciliato a Budoja, dimorante a Triesto, di anni 3 1/2, morto il 26 settembre di meningite.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 36023 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 350 al nome di Barucco *Melchiorre*, *Santo* ed Umberto fu Antonio, minori sotto l'amministrazione della loro madre Piemonte Anna, domiciliati a Genova, fu così intestata per errore

occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Barucco, *Luigi-Melchiorre*, *Costantino-Santo Angelo* ed Umberto fu Giovanni Antonio, minori ecc...., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 ottobre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 772105 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per . . . . L. 125
N. 781364 per . . . . » 15
» 839710 per . . . . » 5
a favore di Barigazzi *Eugenia* fu Diederigo, minore sotto la patria potestà della madre Apolloni Aurora fu Agostino domiciliata in Livorno furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Barigazzi *Maria-Eugenia* fu Diederigo, minore come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 ottobre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 674139 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 5, al nome di Rosina Francesco, Vittorio, *Serafino*, Ercolina, ed Angelina di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rosina Francesco, Vittorio, *Serafina*, Ercolina ed Angelina di Giuseppe, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 ottobre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 5265 rilasciata il 26 giugno 1896 a Mosca Pietro fu Giovanni dall'Intendenza di Torino pel deposito del certificato del Consolidato 5 0[0 n. 79263 di L 100 di rendita.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla consegna dei titoli, derivanti dalle operazioni eseguite sul detto certificato, senz'obbligo della presentazione della ricevuta su menzionata, la quale rimarrà di verun effetto.

Roma, il 15 ottobre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Costantinopoli ai giornali austriaci che nei circoli governativi corre con grande insistenza la voce che tra le Potenze si stia trattando per convocare un Congresso per la revisione del trattato di Berlino e che appena sarà conseguito un accordo sull'indirizzo da darsi alle deliberazioni, seguirà l'invito formale da parte della Russia.

A sede del Congresso sarebbe stata scelta Pietroburgo. La Russia avrebbe in mira l'autonomia di tutte le provincie cristiane soggette alla Turchia, sotto un rigoroso controllo europeo.

***

Telegrafano da Parigi alla *Neue Freie Presse* di Vienna che nei circoli diplomatici francesi si attribuisce somma importanza all'ultimo convegno dello Czar Nicolò con l'Imperatore Guglielmo per quanto concerne la questione orientale.

Persone competentissime assicurerebbero che, in questo ultimo colloquio dei due Imperatori, si sarebbe deciso che le Potenze europee, pure mantenendo lo *statu quo* nell'Impero ottomano dovessero adoperarsi con tutta energia perchè fossero presi dei provvedimenti atti a garantire la tranquillità, la vita e gli averi dei sudditi esteri.

Le stesse persone dichiarerebbero però che non si è fatto parola di un'azione comune, e nemmeno di un incarico speciale che si dovesse dare ad una Potenza di farsi iniziatrice di questa azione.

***

Scrivono da Sofia all' *Indépendance belge* che ivi si attende con qualche inquietudine la riunione dell'Assemblea nazionale che avrà luogo il 27 corrente. Vuolsi che esista della freddezza fra il ministro presidente, sig. Stoiloff, e gli unionisti, cioè a dire i russofili della Bulgaria meridionale che formano una parte considerevole della maggioranza.

« Se il sig. Stoiloff, prosegue il corrispondente, ha potuto operare, senza scosse, l'evoluzione che ha condotto ad una riconciliazione colla Russia, gli è perchè il principe Ferdinando, in occasione del suo viaggio a Pietroborgo, aveva tutto preparato e perchè nel Gabinetto istesso si trovavano degli uomini ben risoluti di prestarsi alla nuova orientazione.

« Ma oggigiorno una nuova situazione viene designandosi. La Bulgaria non può seguire che una politica nettamente russofila, però il governo evita l'apparenza di dover subire troppo direttamente un'influenza estera. È noto quanto suscettibile sia, su questo punto, il sentimento nazionale dei bulgari, e il sig. Stoiloff non ha forse torto di tenerne conto.

« Ma questa prudenza spiace agli unionisti i quali vorrebbero una politica ancora più accentuata in senso russo o panslavista e reclamano una parte del potere. Da parecchi mesi essi domandano almeno due portafogli nel Gabinetto, ma il

signor Stoiloff è rimasto fino ad ora sordo alle loro domande. Altre circostanze ancora farebbero credere prossima una rottura definitiva tra il signor Stoiloff e gli unionisti e siccome il Gabinetto non potrebbe reggersi col solo appoggio dei conservatori, si ritiene che la crisi si farà acuta fin dalle prime sedute dell'Assemblea nazionale ».

Un dispaccio telegrafico da Sofia annunzia che il Principe Ferdinando ha concesso al signor Stoiloff di sciogliere l'Assemblea nazionale e la crisi appare, almeno per ora, scongiurata.

INDIRIZZI DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA
del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, presentati pel matrimonio di S. A. R. il Principe di Napoli:

L'on. Presidente del Senato dette lettura del seguente Indirizzo:

« *Sire!*

« L'Ufficio di Presidenza del Senato del Regno, interprete dei sentimenti dell'Alta Assemblea, della quale rimane il solo organo nell'intervallo delle Sessioni legislative, prega la Maestà Vostra a voler accogliere coll'usata benignità le nostre felicitazioni e i nostri augurî per il matrimonio di S. A. R. il Principe di Napoli con la Principessa Elena del Montenegro. Che l'Ufficio di Presidenza siasi bene apposto nell'interpretare le intenzioni del Senato, lo mostra il numero dei Senatori che spontanei, come se fosse cosa deliberata, vollero unirsi a lui in quest'atto di omaggio devoto alla M. V.

« Le parole augurali del Senato in questo giorno lietissimo, sono l'eco fedele dell'esultanza popolare che proruppe in tutta Italia al primo annunzio del fausto avvenimento. Queste nozze di un Principe rampollo di una antica stirpe di forti, con una Principessa uscita da un popolo giovane e prode che ha per sè l'avvenire, ci rammentano quelle di S. A. R. il Principe di Piemonte, ora nostro Re, con S. A. R. la Principessa Margherita, ora nostra beneamata Regina, che ebbero così universali entusiasmi e così unanimi approvazioni.

« Se tra le due Dinastie di Savoia e del Montenegro intercede la differenza che il tempo pone tra le cose umane, quella dell'estensione dello Stato e del numero dei popoli governati, esistono somiglianze che rendono naturale l'alleanza. Eguale in ambedue la prodezza nelle armi, eguale l'amore della patria, eguali gli sforzi generosi per redimere due popoli dalla servitù straniera. Queste somiglianze d'intenti e d'opere che stanno a fondamento di un connubio spontaneamente contratto all'infuori della politica, furono la cagione che alla piena soddisfazione delle due Case Sovrane si aggiungessero la gioia e il plauso dei popoli dalle Alpi alla Montagna nera.

« Perciò noi ci rivolgiamo con animo aperto a Voi, Principe Reale, che, levandovi sopra le tradizioni di altri tempi, sceglieste la campagna della Vostra vita come il cuore vi consiglia. Il senno maturo, i forti propositi di operosità ci affidano che Voi troverete in questa beneauspicata unione non solo la felicità domestica, ma ancora l'eccitamento a quelle virtù civili che, apprese fino dall'infanzia dai Vostri Augusti Genitori, confermeranno le speranze che in Voi ha posto la patria.

« Altezza Reale, noi vi preghiamo a far accetto alla Principessa Vostra Sposa che porta fra noi, col prestigio della bellezza, i frutti di una semplice e severa educazione, il saluto rispettoso del Senato della nuova patria, mentre risuonano nelle vie di Roma le acclamazioni del saluto popolare. Per bocca Vostra noi Le diciamo: che sia la benvenuta in questa Italia, che nella sua Regina riverisce ed ammira un esempio luminoso della bellezza congiunta alla coltura e ad ogni gentil costume. A questo raro esemplare di Regina e di donna, di sposa e di madre, a Lei educata agli stessi ideali, non sarà difficile conformare la vita.

« *Sire!*

« Fatta ragione dei tempi, la Maestà Vostra, preferendo ai tripudi clamorosi le gioie tranquille e gli omaggi riverenti di animi devoti, volea contenuti in modesti confini i festeggiamenti di queste Nozze Regali, ma la gioia che dalla Reggia si diffonde oggi per tutta la terra d'Italia attesta con mirabile spontaneità quali affetti stringano la Nazione alla sua Dinastia e come la soverchiante piena di tali affetti sia impossibile a contenere. »

S. M. il Re ha risposto colle seguenti parole:

« La letizia che mi circonda, le prove di affetto che mi vengono da ogni parte, la devozione che mi dimostra il Senato del Regno, mi confermano che il Paese sente come la mia Casa sia identificata col popolo italiano.

« Le mie dinastie che si collegano, ebbero comuni, come ella dice, onorevole signor Presidente, la prodezza nelle armi, l'amore alla patria, gli sforzi generosi per redimere i popoli dalla servitù.

« *Signor Presidente!*

« Dica ai suoi colleghi, che il pensiero di una patria grande, forte e felice è il costante proposito dell'animo mio. A conseguirlo, ho consacrato tutta quanta la vita. Il legame che sta per stringersi mi affida che i miei successori consacreranno anch'essi la vita loro al medesimo intento.

« Questa è la mia fede di padre e di Re ».

L'on. Villa, Presidente della Camera, ha dato lettura del seguente indirizzo:

Maestà!

« Un solo pensiero raccoglie oggi tutta la famiglia italiana intorno alla Casa dei suoi Re e fa prorompere da ogni cuore voci di giubilo e di benedizioni.

« In quel pensiero, o Sire, si rispecchia avvivata da nuova luce quell'antica fede che associa con vincolo indissolubile gli alti destini della Patria a quelli della Dinastia — fede, dalla quale il Paese trasse là sua forza nei giorni della sventura; che gli sorride oggi schiudendo al suo cuore nuove speranze.

« Interpreti di quel pensiero, eco fedele di quelle voci, noi eletti della Nazione sentiamo il bisogno di porgere a Voi, o Sire, a S. M. la graziosa nostra Regina, a S. A. R. il Principe di Napoli, il reverente tributo delle nostre felicitazioni per un avvenimento che, auspicato dai più soavi affetti, risponde in modo così felice alla nobiltà delle tradizioni famigliari ed ai voti della Nazione.

« Sì, o Sire, non è senza un sentimento di orgoglio e di compiacenza ad un tempo che il Paese si rallegra di ciò che all'Augusto Principe educato da Voi e dalla Madre Sua alle severe discipline del dovere ed alle più squisite virtù del cuore si consacri devota compagna per la vita una Principessa gentile che porta nell'antica Reggia, collo splendore di nuove grazie, un tesoro di gloriose memorie, prezioso retaggio di quella famiglia di forti d'onde essa ha avuto i natali.

« Le tradizioni del popolo montenegrino, che con eroismo leggendario seppe fieramente difendere la sua indipendenza e con essa la causa della civiltà cristiana; che in mezzo agli aspri dirupi delle sue montagne conservò la virtuosa semplicità dei costumi e la robusta vigorìa dei caratteri; che seppe mantenere salde le antiche libertà sotto gli auspici di una dinastia patriarcale, hanno il loro degno riscontro nelle pagine di quella splendida epopea, che comincia fra i dirupi della Savoia e narra ad un tempo e la passione di un popolo che da secoli lotta e si travaglia per la conquista della sua Unità e della sua Indipendenza, e le memorande vicende di una famiglia di valorosi che si sente chiamata a raccoglierne il pensiero, ad ordinarne le forze, a guidarlo con mano ardita e sicura al compimento dei comuni ideali e consacra la saldezza dei nuovi ordinamenti col diritto inviolabile dei plebisciti.

« Quei due popoli si scambiano oggi un pegno indefettibile di affetto, e confondono i loro cuori nel sicuro presagio che la nuova progenie sarà degna degli Avi.

« A Voi, o Sire, alla Maestà della Augusta ed amata Regina, a S. A. R. il Principe di Napoli noi porgiamo nella concorde e serena esultanza dei cuori il fervido, affettuoso saluto della devozione e della gratitudine Nazionale. »

S. M. il Re rispose colle seguenti parole:

« *Signor Presidente,*

« Ella bene argomenta, affermando che le gioie della mia famiglia si accrescono, per l'intimo accordo colla Rappresentanza Nazionale; esso trae il suo alimento perenne dalle nostre libere istituzioni.

« A me è particolarmente gradito il saluto della Camera elettiva, espressione genuina dell'alleanza della Dinastia colla Nazione, nella quale sta il presidio dell'indipendenza della Patria.

« Ho desiderato che in questi giorni di festa per la mia Casa si trattenesse l'entusiasmo schietto che da per tutto prorompe, poichè è al lavoro, allo studio, al dignitoso raccoglimento che dobbiamo attingere la lena per crescere in grandezza e in prosperità.

« Signor Presidente, questo legato della grandezza e dell'integrità della Patria che io ebbi dal mio Grande Genitore, si tramanda per tradizione nella mia Famiglia e allo altissimo intento non verrà meno mio Figlio.

« Anche la scelta della sua sposa, la quale appartiene ad una progenie di valorosi difensori e vindici della indipendenza nazionale, addita l'animo suo.

« La mia Casa e quella del Montenegro significano liberazione e indipendenza; è in questo amore della Patria che si nobilitarono i sacrificii, si rattemprarono i caratteri; è in questo culto della Patria che si rafferma la fede, segnatamente nelle ore difficili che mai non mancano ai popoli grandi.

« Dica, signor Presidente, alla Camera elettiva che io le ricambio gli auguri, affidandola che il mio cuore di Re ha un solo palpito: la felicità dell'Italia ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Sua Maestà il Re, commosso per le festose manifestazioni con le quali vennero accolti gli Augusti Principi Sposi, ha voluto, anche in nome di Sua Maestà la Regina, rendere partecipi alla letizia della Sua Casa le classi bisognose della città di Roma, destinando a loro favore la somma di lire centomila, e stabilendo che la distribuzione immediata di tali beneficenze si effettui in questi fausti giorni a cura di apposita Commissione di cittadini, presieduta dal Sindaco Don Emanuele dei Principi Ruspoli.

Sua Maestà il Re ha inoltre ordinato che il Ministero della Sua Casa, con speciali larghezze di provvedimenti nell'esercizio della Regia beneficenza, tenga conto in questo periodo dei più sentiti bisogni delle altre regioni d'Italia, che, come Roma, hanno salutato con calorosa simpatia le nozze di S. A. R. il Principe Ereditario.

Necrologio. — Ieri, in Firenze, è morto il senatore Giuseppe Miraglia, primo presidente di Corte d'appello.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:
Argentina — *I Puritani*, ore 21.
Costanzi — Spettacolo variato, ore 21.
Valle — *L'Isola Robinson*, ore 21.
Nazionale — *Fra Diavola*, ore 21.
Politeama Reale — Circo equestre, ore 21.
Metastasio — *Il matrimonio di Don Picchio*, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 23. — Lo *Standard* dice che, sebbene il matrimonio del Principe di Napoli colla Principessa Elena di Montenegro, sia d'inclinazione, pure, nelle condizioni in cui si trovano attualmente le relazioni fra le potenze continentali, esso non è privo d'importanza politica.

Quanto all'Inghilterra, soggiunge lo *Standard*, essa conserverà immutabili sempre le sue simpatie verso l'Italia.

VIENNA, 23. — I giornali dedicano articoli alle nozze del Principe di Napoli colla Principessa Elena di Montenegro e dicono che la politica non entra in questa unione di cuore.

Il *Neues Wiener Tagblatt* dice che questo matrimonio non significa alcun mutamento nella politica dell'Italia, che mantiene fedelmente le sue alleanze. Nei limiti della triplice, soggiunge il giornale, l'Italia può conservare la più intima amicizia coll'Inghilterra, alla quale è legata da importanti interessi riguardo la politica nel Mediterraneo.

La *Neue Freie Presse* saluta il matrimonio col voto che la triplice alleanza continui inalterata.

ASSISI, 23. — Il Municipio pubblicò un patriottico manifesto e spedì telegrammi di felicitazioni a Casa Reale pel matrimonio del Principe di Napoli colla Principessa Elena di Montenegro.

La città è imbandierata.

Domani verrà eseguito uno scelto programma musicale e saranno illuminati gli edifici pubblici e privati.

Il Collegio, che porta il nome del Principe di Napoli, solennizza in modo speciale il fausto avvenimento.

LONDRA, 23. — In occasione del matrimonio del Principe di Napoli colla Principessa Elena di Montenegro, l'Incaricato d'Affari d'Italia, **conte Bottaro Costa offrirà domani un thè, nel palazzo** dell'Ambasciata **italiana, al personale della R. Ambasciata** e del R. Consolato **ed alle notabilità della Colonia Italiana.**

DRESDA, 23 — In occasione del matrimonio di S. A. R. il Principe di Napoli colla Principessa Elena di Montenegro, la Colonia italiana di Dresda, per iniziativa del Consolato d'Italia, ha aperto una sottoscrizione per raccogliere fondi a favore della Società Italiana di beneficenza, fondata l'anno scorso.

NAPOLI, 23 — Il Consiglio Provinciale votò all'unanimità telegrammi di congratulazione al Re ed al Principe di Napoli per le fauste nozze.

MARSIGLIA, 23 — Il deposito di dinamite di cui cercavano d'impadronirsi individui sospetti, conteneva 20 chilogrammi di dinamite. Fu constatato che ne mancano 3 chilogrammi e s'ignora che ne sia avvenuto.

Appena scoperto il fatto, fu pure constatato che erano scomparsi i suddetti individui sospetti.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 23 ottobre 1896

I barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 758 9

Umidità relativa a mezzodì 73

Vento a mezzodì . . . . . . Sud fresco.

Cielo . . . . coperto.

Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 21 °0 / Minimo 13 °2 }

Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

Li 23 ottobre 1896.

In Europa ancora depressione intorno a 750 sulla Scandinavia e sulla Finlandia, sempre pressione elevata sulla Turchia, 768 Costantinopoli.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente diminuito; pioggie sull'Italia superiore; venti freschi meridionali al Centro ed in Sardegna.

Temperatura aumentata dovunque.

Stamane: cielo piovoso al N, coperto o nuvoloso altrove; venti deboli a freschi meridionali.

Barometro: 756 Torino; 758 Firenze; 761 Roma; 762 Napoli; 764 all'estremo S e sulla costa orientale sicula.

Mare agitato alto Tirreno.

Probabilità: venti freschi settentrionali al N, del 2° quadrante altrove; *cielo sereno estremo S; coperto o nuvoloso altrove,* con pioggie specialmente al Centro; mare mosso.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 ottobre 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	piovoso	mosso	18 1	13 1
Genova	coperto	mosso	17 3	14 2
Massa Carrara	coperto	mosso	18 1	11 2
Cuneo	coperto	—	8 9	3 8
Torino	piovoso	—	11 8	8 4
Alessandria	coperto	—	13 4	9 6
Novara	piovoso	—	13 0	8 0
Domodossola	piovoso	—	7 8	4 7
Pavia	nebbioso	—	15 5	9 8
Milano	piovoso	—	13 0	9 6
Sondrio	piovoso	—	10 4	6 4
Bergamo	piovoso	—	12 8	8 0
Brescia	coperto	—	16 0	12 0
Cremona	coperto	—	15 6	11 2
Mantova	coperto	—	16 0	13 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	piovoso	—	14 4	9 7
Udine	coperto	—	16 4	10 4
Treviso	coperto	—	16 2	13 0
Venezia	coperto	legg. mosso	17 9	14 4
Padova	coperto	—	16 5	11 7
Rovigo	coperto	—	17 8	8 4
Piacenza	piovoso	—	15 4	10 6
Parma	coperto	—	15 2	9 3
Reggio Emilia	coperto	—	15 8	13 4
Modena	coperto	—	17 3	13 3
Ferrara	coperto	—	18 5	12 5
Bologna	coperto	—	18 2	11 7
Ravenna	coperto	—	21 1	13 9
Forlì	3/4 coperto	—	19 6	11 4
Pesaro	coperto	calmo	21 1	14 0
Ancona	coperto	calmo	21 3	15 9
Urbino	coperto	—	16 8	11 3
Macerata	coperto	—	19 3	13 3
Ascoli Piceno	coperto	—	18 8	11 5
Perugia	coperto	—	16 7	11 2
Camerino	3/4 coperto	—	15 1	10 3
Pisa	coperto	—	22 2	8 8
Livorno	coperto	agitato	20 0	16 3
Firenze	coperto	—	20 2	15 2
Arezzo	coperto	—	18 5	13 3
Siena	coperto	—	17 7	12 4
Grosseto	coperto	—	20 4	16 4
Roma	coperto	—	20 0	13 2
Teramo	3/4 coperto	—	23 1	12 1
Chieti	coperto	—	21 8	9 0
Aquila	coperto	—	15 8	6 5
Agnone	3/4 coperto	—	15 1	10 3
Foggia	3/4 coperto	—	23 1	11 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	24 9	14 9
Lecce	1/2 coperto	—	25 5	18 0
Caserta	3/4 coperto	—	20 8	13 8
Napoli	coperto	legg. mosso	19 0	15 1
Benevento	nebbioso	—	20 3	8 8
Avellino	1/4 coperto	—	19 6	7 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	16 1	10 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	18 2	9 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	mosso	22 0	19 0
Trapani	coperto	calmo	22 4	18 1
Palermo	nebbioso	calmo	23 7	11 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	22 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	19 0	11 0
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	22 5	19 7
Catania	3/4 coperto	calmo	21 9	17 4
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	22 6	19 3
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	21 5	11 0
Sassari	piovoso	—	19 7	13 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 Ottobre 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida	93,90 92 1/2	— —	94,22 1/2 20 17 1/2		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	93,95 94,05	93 93 1/2			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,10 20	— —			— —
»			detta » di L. 25	94,20	— —			— —
			detta » di L. 10	94,80	— —			— —
			detta » di L. 5	95,—	— —			— —
1 ott. 96			detta 4 1/2 %	101,97 1/2	— —			— — (1)
			» » in cartelle di L. 45 a 180		— —			— —
»			» » » 3 a 45	102,— 102,02 1/2	— —			— — (2)
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 75 (3)
»			» » » interamente liberati		— —			101 90 (4)
1 lug. 96			detta 4 %		— —			94 —
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— — (5)
1 ott 96			detta 3 % 2ª grida		— —			55 75
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 60 (6)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 50 (7)
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 40 (8)
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			469 — (9)
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			461 — (10)
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			290 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			491 — (11)
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			497 — (12)
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 1/2 %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			639 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			503 —
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			715 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			135 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			440 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			300 —
15 ott 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			816 — (13)
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1265 —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			210 — (14)
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —			119 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			140 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	245		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			308 —
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			130 50
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			110 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			18 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			530 —
1 lug. 96	250	250	» Acquedotto De Ferrari-Galliera		— —			249 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			94 50
»	250	125	» » - Vita		— —			210 —

(1) ex L. 1,12 1/2 — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) ex L. 1,20 — (6) ex L. 2,00 — (7) id. — (8) id. — (9) ex L. 10,00 — (10) id. — (11) id. — (12) ex L. 11,25 — (13) ex L. 25,00 — (14) ex L. 5,00.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.				
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89	— —			285 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	— —			— —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	— —			460 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	— —			190 —
»	250	250	» » » 4 %	— —			85 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	— —			— —
1 ott. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna	— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina	— —			— —
	500	500	Buoni Meridionali 5 %	— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.				
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.				
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	— —			49 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare	— —			9 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	106 30	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	106 85	106 85	106 90 87 1/2	106 90	107 106 90	106 90 95
4	Londra	90 giorni	— —	26 77	26 69	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	26 96	— —	26 96 95 1/2	26 98	26 97 93	26 95
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	132 25	— —	132 30 32 1/2	132 30	133 43 26	132 30

Risposta dei premi . . 29 Ottobre Prezzi di Compensazione 29 »	Compensazione . . . 30 Ottobre Liquidazione . . . . 31 »	Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1896

Rendita 5 %	94 20	Azioni Soc. Condotte d'acqua	220 —
detta 4 1/2 %	102 90	» » Molini Past. Pant.	130 —
detta 4 %	94 20	» » Gener. Illuminaz.	140 —
detta 3 %	57 —	» » An. Tramway-Om.	248 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —	» » Navig. Gen. Ital.	312 —
» dette 4 % (1ª Emissione)	479 —	» » Metallurgica Ital.	130 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	471 —	» » Piccola Borsa di Roma	110 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	270 —	» » An. Piem. Elett.	160 —
» » » B. d'It. 4 %	491 —	» » Risan. di Napoli	15 —
» » » » 4 1/2 %	497 —	» » Credito Italiano.	520 —
» » » dell'Ist. It. »	499 —	» » Acq. De Ferrari G.	248 —
Azioni Ferr. Meridionali	640 —	» Fondiaria Incendio	90 —
» » Mediterranee	502 —	» » Vita	211 —
» » Sarde (Preferen.)	282 —	Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	285 —
» Banca d'Italia	715 —	» Strade Ferr. del Tirreno	459 —
» Banco di Roma	135 —	» Soc. Immobiliare	200 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —	» » » 4 %	95 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	380 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	120 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	838 —	Azioni Banca Generale	49 —
» » Acqua Marcia	1280 —	» » Immobiliare	9 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

22 ottobre 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 099

Consolidato 3 % nominale . . . . » 55 2625

N. B. *Nei giorni 22 e 27 corrente non avrà luogo il 1° periodo della Borsa. Sabato 24 detto, giorno della celebrazione delle Auguste Nozze, la Borsa rimane chiusa.*

La Commissione Sindacale

GAETANO MATTEI.

LUIGI BOSIO.

EMILIO BRACCI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ERNESTO DELVITTO.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.